



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/8.164.4/2021

Allegati

Roma (vedi intestazione digitale)

All

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 8012] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Avetrana Cave", per una potenza pari a 36,28 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio comunale di Avetrana (TA), in località Masseria Canaglie.

Proponente: Avetrana S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

e.p.c.

All

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla

**Soprintendenza Nazionale per
il Patrimonio Culturale Subacqueo**
sn-sub@pec.cultura.gov.it

All

**Servizio II – Scavi e tutela
del patrimonio archeologico**

All

**Servizio III – Tutela del patrimonio
artistico, storico e architettonico**



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla

Società Avetrana S.r.l.

avetrana@pec.it

Alla

**Regione Puglia - Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio**

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla

Provincia di Taranto

protocollo@pec.provincia.ta.it

Alla

Comune di Avetrana (TA)

prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la



propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), che, apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, con nota del 15/12/2021, perfezionata in ultimo con pec del 08/09/2022 acquisita al prot. 3485 del 16/09/2022, la **Società Avetrana S.r.l.**, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;



CONSIDERATO che, la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica** con nota prot. n. 117104 del 26/09/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.3844 del 27/09/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, per il progetto in esame e la pubblicazione della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi non tecnica e dell'Avviso al Pubblico al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8435/12448>.

CONSIDERATO che, con nota prot. 4022 del 3/10/2022 la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, ha chiesto alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con nota prot. n. 7793 del 19/10/2022, acquisita al prot. 4733 del 20/10/2022, ha espresso il parere endoprocedimentale di competenza formulando un giudizio favorevole subordinato a precise condizioni ambientali;

CONSIDERATO che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4856 del 24/10/2022, ha formulato il contributo istruttorio di competenza concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza competente;

CONSIDERATO che il **Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 4914 del 25/10/2022, ha formulato il contributo istruttorio di competenza concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza competente;

VISTO il PPTR vigente della Regione Puglia, ed in particolare l'art. 83, co.6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia e l'elaborato 4.4.1 *Linee guida energie rinnovabili* del PPTR della Regione Puglia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del Paesaggio*, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;

EVIDENZIATO che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 *“a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”*;

EVIDENZIATO altresì che l'art. 89 - Strumenti di controllo preventivo, co. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate”*;

VISTO inoltre l'art. 83, co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia;

VISTO in particolare l'elaborato 4.4.1 Parte prima *“Linee guida energie rinnovabili”* del PPTR Puglia;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;


PREMESSO che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete della potenza di picco pari a 36.288,00 kW la cui sezione di impianto prevede una potenza in immissione pari a 31.300,00 kW a fronte di una potenza di immissione totale pari a 41.500,00 kW da realizzarsi in Area "ex Cava" nel Comune di Avetrana (TA); l'impianto sarà del tipo Grid Connected e l'energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in Alta Tensione a 150 kV alla Rete di E-Distribuzione, mediante realizzazione di una nuova Stazione di Elevazione Utenza (S.E.U.) per la connessione alla Cabina Primaria (C.P.) denominata "Ruggianello";

VISTO che il progetto prevede l'installazione di 636 tracker (per un totale di 60.480 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino della potenza unitaria di 600 Wp), su due distinti terreni completamente pianeggianti di estensione totale pari a **37,2368 ettari** (area compresa all'interno della Recinzione) ad una quota compresa tra 40 e 54 m slm; l'impianto è formato da n. 2 sotto-campi (denominati Avetrana Cave SC1 e Avetrana Cave SC2), con moduli fotovoltaici che saranno installati su strutture a inseguimento monoassiale (tracker). Su ogni struttura ad inseguimento potranno essere posati 28, 56 oppure 84 moduli (Le Strutture sono comunque di tipo modulare). L'impianto sarà corredato da n. 10 Power Station, n.2 Cabine di Parallelo (Delivery Cabin) e n. 1 Control Room;


CONSIDERATO che i terreni interessati dall'intervento, situati a Sud-Est del Comune di Avetrana, sono relativi ad un ex cava dismessa attualmente non utilizzata ai fini agricoli e rientrano nella classificazione del PRG comunale come Aree Omogenee: Area E2: Zona Omogenea di Tipo E – E2 verde Agricolo di Tipo B;

VISTO E CONSIDERATO che le opere da realizzare per il funzionamento dell'impianto fotovoltaico sono le seguenti:

- realizzazione di strade e piazzole necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico;
- realizzazione di fondazioni per i locali tecnici necessari all'esercizio dell'impianto fotovoltaico;
- installazione mediante infissione nel terreno delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici;
- posa di cavidotti interrati interni ed esterni all'impianto fotovoltaico;
- costruzione di una Sottostazione Elettrica Utente di Trasformazione (SEU) ricadente nel territorio comunale di Avetrana (TA), necessaria per collegare l'impianto fotovoltaico alla Rete di Trasmissione Nazionale; la posa di un cavo MT interrato di lunghezza circa 4,5 km per la connessione del generatore fotovoltaico alla SEU;



Planimetria generale dell'impianto su base CTR (Elaborato di progetto 021504-D-Ins-Urb-Inquad-CTR)



Inquadramento territoriale dell'impianto su ortofoto (Stralcio della Relazione Paesaggistica)



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

A

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, l'intervento ricade in ambito paesaggistico del PTPR Puglia denominato "Tavoliere Salentino", all'interno della Figura Territoriale e Paesaggistica "Le Murge Tarantine" e che le opere in progetto, non risultano in contrasto con le Direttive e gli indirizzi contenuti nella Sezione C della Scheda d'Ambito paesaggistico del "Tavoliere Salentino" e non comportano opere di rilevante trasformazione territoriale;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area in cui si realizza il parco fotovoltaico non è direttamente interessata dalla presenza di Beni Paesaggistici (BP) e/o da ulteriori componenti paesaggistiche (UCP) perimetrate dagli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia;

VISTO che le interferenze dirette con beni e aree tutelate si riscontrano in corrispondenza del tracciato del cavidotto interrato ed in particolar modo relativamente a:

- *aree boschive* ubicate a nord-est a ca 0,7 km, a sud-ovest (tra masseria Marina Piccola e Lama di San Martino) a ca 0,6 km e sud-est a ca 0,4 km dall'impianto fotovoltaico; *il cavidotto interferisce con l'area boschiva ubicata a sud-ovest di Masseria Motunato*;
- *Masseria Motunato* a nord-est a ca. 1,6 km; *il cavidotto interrato interferisce con area di rispetto della Masseria*;
- *Masseria Mosca* a nord-est a ca. 2,6 km; *il cavidotto interrato interferisce con area di rispetto della Masseria*;

CONSIDERATO inoltre che l'impianto fotovoltaico, nella parte a sud del "sottocampo SC2" in prossimità dell'incrocio tra SP 145 e SP 359 (via De Gasperi), interferisce con il *Canale di San Martino*, elemento del Reticolo Idrografico di connessione della R.E.R, individuato dal PTPR come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 42 del 2004;

VALUTATO che in merito all'interferenza diretta di parte del cavidotto interrato con l'area boschiva e la relativa fascia di rispetto l'art. 62 "Prescrizione per Boschi" delle NTA del PTPR al comma 2, lettera a9) precisa che non sono considerati interventi ammissibili: *realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile*";

VALUTATO altresì che per quanto riguarda il cavidotto interrato da realizzare in corrispondenza dell'area di rispetto di *Masseria Motunato* e *Masseria Mosca*, questo non è in contrasto con quanto stabilito le NTA del PTPR all'Art.82 comma 2 lettera a7 secondo cui si considerano non ammissibili la *"... realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili*

tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile”;

VALUTATO che l'intervento si inserisce in un contesto territoriale che ha già subito un processo di antropizzazione in quanto trattasi di un ex cava dismessa e che, pertanto, i potenziali impatti visivi derivanti dalla realizzazione delle opere in esame non risultano incidenti sul contesto paesaggistico, ed inoltre che la realizzazione dell'impianto non può alterare il sistema produttivo agricolo non riconoscibile come carattere fondante in termini di valori paesaggistici per l'area in oggetto;

VALUTATO nel merito che, nelle *Linee guida energie rinnovabili* del PPTR Puglia, l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un elemento di criticità in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità), mentre (nel paragrafo B2.2.2) si privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici: nelle aree estrattive dismesse (“ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”);

RITENUTO, pertanto che il progetto in esame, alla luce delle indicazioni impartite dal PPTR Puglia sopra richiamate, propone una scelta localizzativa dell'intervento non in contrasto con gli indirizzi e direttive del PPTR e delle *Linee Guida 4.1.1 - Energie rinnovabili del PPTR* e con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio individuate dal PPTR, *in quanto il sito di intervento (cava dismessa), risulta fortemente trasformato e frammentato dalle precedenti attività estrattive e sull'area non vi sono processi di rinaturalizzazione;*

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti legati alla tutela archeologica*, pur rilevando l'assenza, tra la documentazione progettuale, della relazione archeologica preliminare prevista dall'art. 25, c. 1, del D. Lgs. 50/2016, il potenziale archeologico del territorio risulta già noto da pregresse indagini e dalle valutazioni condotte dall'Ufficio territoriale sulla base della bibliografia di settore e dagli atti d'ufficio;

CONSIDERATO infatti che, l'area individuata per la realizzazione dell'impianto ricade in un comprensorio territoriale di notevole interesse archeologico nel quale sono ancora leggibili le tracce di un popolamento diffuso esito delle diverse modalità di interazione tra Uomo e Ambiente messe in atto sin dalle fasi preistoriche non puntualmente individuabile con le metodiche proprie dell'archeologia preventiva; in particolare nell'area buffer considerata (pari a 5 km), a una distanza di circa 1,3 km dal sottocampo SC2, all'interno del Canale di San Martino, si rileva la presenza della Grotta dell'Erba tutelata ai sensi della L. 1089/1939 (DM 03/03/1992) in quanto frequentata nel Neolitico e nell'età del Bronzo;

VALUTATO nel merito che l'opera in oggetto non interferisce direttamente con beni archeologici tutelati ai sensi degli art. 10, 12, 13, e 45 del D.Lgs 42/2004 o con procedimenti di vincolo in itinere e non insiste su aree caratterizzate dalla presenza di beni architettonici vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO opportuno sottolineare che relativamente alla realizzazione del cavidotto interrato MT, della nuova Stazione di Elevazione di Utenza, del cavidotto interrato AT per il collegamento al

nuovo Stallo all'interno della Cabina Primaria Ruggianello, essendo stati localizzati in prossimità di masserie storiche dove non di rado sono documentate frequentazioni precedenti (es. Masseria Motuntato), le attività di scavo e movimento di terra al di sotto delle quote di calpestio potrebbero intercettare eventuali resti conservati nel sottosuolo e avere potenziali impatti su di essi;

VALUTATE la natura dell'intervento in progetto e la sua ubicazione puntuale all'interno di una cava dismessa;

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "*... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...*";

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "*... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...*");

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che "*... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...*". La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che "*... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi,*



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

f

ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...”;

CONSIDERATO, tuttavia, che il procedimento di cui trattasi è relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e non alla successiva e diversa fase di autorizzazione unica, la quale non potrà che far propria (ai sensi dell’art. 26, *Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*, del D.Lgs. n. 152 del 2006) la determinazione finale della presente dichiarazione di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”, introduce una modifica all’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l’art. 12: “*Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,»*. Pertanto, l’art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: “*ART. 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...”;*

CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, preso atto delle valutazioni della competente Soprintendenza e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni pervenute;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO FAVOREVOLE



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

alla pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società AVETRANA S.r.l. relativamente al progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Avetrana Cave", per una potenza pari a 36,28 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio comunale di Avetrana (TA), in località Masseria Canaglie,

nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali volte a mitigare e migliorare l'inserimento nel sito dell'intervento da realizzare:

- 1) Ai sensi del comma 3 lett. B1) dell'art. 47 delle NTA del PPTR "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.", **non sia realizzata** la parte di fotovoltaico che interferisce con il "Canale di San Martino", nella zona a sud in corrispondenza dell'incrocio con la SP 145 e SP 359 (via De Gasperi), arretrando i pannelli fotovoltaici e la recinzione dal ciglio del Canale, adottando tutte le misure atte a non interrompere la continuità del corso d'acqua assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua e la salvaguardia delle aree adiacenti al canale soggette a processi di rinaturalizzazione;
- 2) al fine di mitigare la visibilità dell'impianto fotovoltaico dalle strade, sia previsto un doppio filare di alberi di ulivo lungo il perimetro esterno;
- 3) il tracciato del cavidotto non sia realizzato lungo il lato stradale adiacente alla *Masseria Motunato e alla Masseria Mosca*.

Ai fini della **tutela archeologica** delle aree interessate dalle opere di connessione, dalla Stazione di Utenza e dal nuovo stallo all'interno della Cabina Primaria si prescrive, altresì, che:

- 1) tutti i lavori che comportano lo scavo al di sotto delle quote di calpestio dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle fasi della cantierizzazione e fino alla completa messa in luce del piano utile alla posa delle opere da realizzarsi al fine di verificare la presenza di tracce antropiche, oltre che naturalmente alle operazioni di pulizia, scavo, recupero di testimonianze di interesse archeologico eventualmente intercettate nel corso dei lavori;
- 2) l'esecuzione delle attività di controllo archeologico sarà affidata ad archeologi in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica e di comprovata esperienza (ai sensi dell'art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e del Titolo II Capo I del D.M. 154/2017). Gli archeologi incaricati, che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza competente, avranno cura di inviare report settimanali al funzionario archeologo responsabile della tutela territoriale di Avetrana e di redigere e consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori, salvo proroghe da comunicare ufficialmente, la documentazione cartacea, grafica e fotografica, secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fornite dalla medesima Soprintendenza competente;
- 3) la data di inizio dei lavori, i nominativi degli archeologi incaricati dovranno essere comunicati alla Soprintendenza competente con congruo anticipo, in modo da consentire al personale

competente per il territorio di effettuare i necessari sopralluoghi e indicare le modalità di controllo adeguate;

- 4) in caso di ritrovamenti sarà cura della Soprintendenza competente valutare la necessità di approfondimenti dell'indagine archeologica e dettare le eventuali prescrizioni, tali da poter comportare anche modifiche al progetto che garantiscano la tutela, la messa in sicurezza e la conservazione dei manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Gilda Di Pasqua



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi La Rocca



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it